L. 3 marzo 2009, n. 18 (1). Ratifica ed esecuzione della <i>Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone coldisabilità</i> , con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzion dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità.
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 14 marzo 2009, n. 61.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:
Art. 1. Autorizzazione alla ratifica In vigore dal 15 marzo 2009
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione sui diritti delle persone co disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006.

Art. 2. Ordine di esecuzione In vigore dal 15 marzo 2009

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione ed al Protocollo di cui all'*articolo* 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità con quanto previsto, rispettivamente, dall'*articolo* 45 della Convenzione e dall'*articolo* 13 del Protocollo medesimi.

Art. 3. Istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità In vigore dal 28 febbraio 2023

- 1. Allo scopo di promuovere la piena integrazione delle persone con disabilità, in attuazione dei principi sanciti dalla Convenzione di cui all'articolo 1, nonché dei principi indicati nella legge 5 febbraio 1992, n. 104, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, di seguito denominato "Osservatorio". (2)
- 2. L'Osservatorio è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dal Ministro delegato per la famiglia e le disabilità. I componenti dell'Osservatorio sono nominati, in numero non superiore a quaranta, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini. (3)
- 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per la pubblica amministrazione, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati la composizione, l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio, prevedendo che siano rappresentate le amministrazioni centrali coinvolte nella definizione e nell'attuazione di politiche in favore delle persone con disabilità, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le autonomie locali, gli Istituti di previdenza, l'Istituto nazionale di statistica, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori, dei pensionati e dei datori di lavoro, le associazioni nazionali maggiormente rappresentative delle persone con disabilità e le organizzazioni rappresentative del terzo settore operanti nel campo della disabilità. L'Osservatorio è integrato, nella sua composizione, con esperti di comprovata esperienza nel campo della disabilità in numero pari a cinque. (4) (7)
- 4. L'Osservatorio dura in carica tre anni ed è prorogabile con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la medesima durata. (5)
- 5. L'Osservatorio ha i seguenti compiti:
- a) promuovere l'attuazione della Convenzione di cui all'*articolo 1* ed elaborare il rapporto dettagliato sulle misure adottate di cui all'*articolo 35 della stessa Convenzione*, in raccordo con il Comitato interministeriale dei diritti umani;
- b) predisporre un programma di azione triennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità, in attuazione della legislazione nazionale e internazionale; (6) (8)
- c) promuovere la raccolta di dati statistici che illustrino la condizione delle persone con disabilità, anche con riferimento alle diverse situazioni territoriali;
- d) predisporre la relazione sullo stato di attuazione delle politiche sulla disabilità, di cui all'articolo 41, comma 8, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal comma 8 del presente articolo;
- e) promuovere la realizzazione di studi e ricerche che possano contribuire ad individuare aree prioritarie verso cui indirizzare azioni e interventi per la promozione dei diritti delle persone con disabilità. 6. Al funzionamento dell'Osservatorio è destinato uno stanziamento annuo di 500.000 euro, per gli anni dal 2009 al 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328*.
- 7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
- 8. All'articolo 41, comma 8, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, le parole: "entro il 15 aprile di ogni anno" sono sostituite dalle seguenti: "ogni due anni, entro il 15 aprile".

⁽²⁾ Comma così modificato dall'art. 3, comma 4, lett. c), n. 1), D.L. 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2018, n. 97.

⁽³⁾ Comma così modificato dall'art. 3, comma 4, lett. c), n. 2), D.L. 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2018, n. 97.

⁽⁴⁾ Comma sostituito dall'art. 3, comma 4, lett. c), n. 3), D.L. 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2018, n. 97, e, successivamente, così modificato dall'art. 11-septies, comma 1, D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con

modificazioni, dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12.

- (5) Comma così sostituito dall'art. 3, comma 4, lett. c), n. 4), D.L. 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2018, n. 97.
- (6) Lettera così modificata dall'art. 9-bis, comma 1, D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14.
- (7) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 6 luglio 2010, n. 167.
- (8) Per l'adozione del programma biennale, di cui alla presente lettera, vedi il D.P.R. 4 ottobre 2013 e il D.P.R. 12 ottobre 2017.

Art. 4. Entrata in vigore In vigore dal 15 marzo 2009

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità

In vigore dal 15 marzo 2009